



D5. Emendamenti e Decreti

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 228 del 14 settembre 2020 - Serie generale

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 settembre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 33/L

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.».





q) all'articolo 182:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili»;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile»;

3) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione»;

r) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: «attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone».

5-quater. L'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-septies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circola-

zione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020»;

b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

«4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870».

5-octies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia, in Sicilia»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo».

5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021».

5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5-undecies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: «sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2».

5-duodecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.



M INF.UFFLEGISL.REG DECRETI.R.0000232.22-07-2022



Al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante " *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 104, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55, recante " *Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", e, in particolare, l'articolo 5-bis che ha modificato il citato articolo 1, comma 104, precisando che sono ammesse al finanziamento le ciclovie interurbane in luogo delle autostrade ciclabili;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante " *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", e, in particolare, l'articolo 49, comma 5-octies, che ha, altresì, destinato le risorse del suddetto fondo all'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia, in Sicilia e rinviato ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le modalità di erogazione delle risorse;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante " *Nuovo codice della strada*", e, in particolare, l'articolo 39;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 295, recante " *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" e, in particolare, l'articolo 134;

TENUTO CONTO che l'itinerario ciclo-turistico appenninico denominato " *Appennino Bike Tour*" è inserito nel redigendo Piano Generale della Mobilità Ciclistica previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante " *Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*";

VISTA la nota prot. n. 387 del 24 gennaio 2022, con la quale la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto ha chiesto che le risorse del Fondo siano disponibili per l'anno 2023;

VISTA la nota prot. n. 1526 del 27 gennaio 2022 con la quale l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha concesso la disponibilità delle risorse, a seguito della suddetta richiesta della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, inserendo, conseguentemente, le predette somme nel sistema Spese, ai fini della conservazione delle stesse, quali residui di stanziamento, nel disegno di legge di bilancio 2023-2025 e della possibilità di utilizzo delle medesime nell'esercizio 2023;

VALUTATA la proposta progettuale presentata dal Presidente dell'Appennino Bike Tour, trasmessa con nota n.3/22 del 27 maggio 2022;





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

VISTA la nota prot. n. 9044 del 21 luglio 2022, con la quale il comune di Gaggio Montano, provincia di Bologna, ha confermato la disponibilità ad essere capofila dei comuni attraversati dal tracciato dell'Appennino Bike Tour e a svolgere le funzioni di stazione appaltante per la fornitura e la posa in opera della segnaletica stradale;

DECRETA:

ART. 1

(Modalità di erogazione del fondo)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono trasferite al comune capofila di Gaggio Montano (BO) in unica soluzione, per l'installazione della segnaletica stradale lungo il tracciato dell'itinerario ciclo-turistico appenninico da Altare (SV) ad Alia (PA) denominato "Appennino Bike Tour" di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le tempistiche di erogazione del fondo nonché le azioni di monitoraggio e di controllo sull'installazione della segnaletica stradale oggetto di contributo sono definite con apposita convenzione da stipulare tra il comune capofila di Gaggio Montano (BO) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

ART. 2

(Apposizione della segnaletica stradale)

1. Il comune capofila di Gaggio Montano (BO) procede all'affidamento, nel rispetto della normativa vigente, della fornitura e posa in opera della segnaletica stradale lungo l'itinerario dal comune di Altare (SV) al comune di Alia (PA).

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.







APPENNINO BIKE TOUR

La ciclovia dell'Appennino

- 1/A - ALTARE (SV)
- 8/A - ROSSIGLIONE (GE)
- 19/A - RONCO SCRIVIA (GE)
- 27/A - BRALLO DI FREGOLA (PV)
- 31/A - BARDI (PR)
- 35/A - CORNIGLIO (PR)
- 38/A - VENTASSO (RE)
- 42/A - LAMA MOCOGNO (MO)
- 47/A - GAGGIO MONTANO (BO)
- 54/A - BARBERINO DEL MUGELLO (FI)
- 59/A - PRATOVECCHIO STIA (AR)
- 68/A - CITERNA (PG)
- 71/A - GUBBIO (PG)
- 73/A - ASSISI (PG)
- 78/A - CERRETO DI SPOLETO (PG)
- 84/A - ARQUATA DEL TRONTO (AP)
- 86/A - AMATRICE (RI)
- 94/A - SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ)
- 105/A - CARMANICO TERME (PE)
- 111/A - RIVISONDOI (AQ)
- 126/A - GUARDIAREGIA (CB)
- 133/A - PIETRELCINA (BN)
- 146/A - GUARDIA LOMBARDI (AV)
- 152/A - MURO LUCANO (PZ)
- 158/A - ABRIOLA (PZ)
- 163/A - PIETRAPERTOSA (PZ)
- 168/A - ROCCANOVA (PZ)
- 172/A - SAN SEVERINO LUCANO (PZ)
- 176/A - ORSOMARSO (CS)
- 185/A - SANT'AGATA DI ESARO (CS)
- 193/A - SAN BENEDETTO ULLANO (CS)
- 203/A - APRIGLIANO (CS)
- 206/A - TAVERNA (CZ)
- 219/A - AMARONI (CZ)
- 233/A - FABRIZIA (VV)
- 242/A - SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE (RC)
- 247/A - SCIALLA (RC)
- 255/A - MONFORTE SAN GIORGIO (ME)
- 257/A - ANTILLO (ME)
- 278/A - MONTALBANO ELICONA (ME)
- 283/A - BRONTE (CT)
- 289/A - CAPIZZI (ME)
- 294/A - PETRALIA SOTTANA (PA)
- 300/A - ALIA (PA)



COMUNI TAPPA





Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

Piano Generale della Mobilità Ciclistica urbana e extraurbana

2022-2024





storiche, tanto in ambito nazionale che locale, saranno incentivate progettualità che propongano progetti di riuso e rilancio in sede locale di aree ad interesse turistico, culturale e paesaggistico, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati che intenderanno cooperare nella realizzazione di questa progettualità. Le ciclovie che sono parte della RCN - Bicalia devono essere integrate nel sistema di mobilità locale in modo da estendere i benefici derivanti dall'accessibilità della rete ai territori limitrofi e ai Comuni non direttamente attraversati: per facilitare lo sviluppo delle Reti locali sarà possibile promuovere la realizzazione di varianti di itinerario collegate alla ciclovia principale.

IV.4.3. OBIETTIVI SPECIFICI

Per ciò che concerne la definizione degli ulteriori obiettivi specifici (OSP) finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di rete nazionale gli stessi vengono declinati in relazione ai seguenti ambiti di riferimento: istituzionale e amministrativo; territoriale; infrastrutturale e di offerta di servizi.

OBIETTIVI SPECIFICI (OSP_4) PER LE PROCEDURE DI DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DELLA RCN - BICALIA

Nel corso del triennio di attuazione del Piano si provvederà:

- **OSP_4.1: all'assegnazione del complesso delle risorse, già identificate dal PNRR**, sulla base della pianificazione definita con le Regioni e Province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 2/2018;
- **OSP_4.2: al perfezionamento dei tracciati delle ciclovie di interesse nazionale**, procedendo alla pianificazione degli ulteriori lotti funzionali già approvati e non ancora finanziati (fatta salva la necessità che, in ogni caso, vengano identificate le risorse economiche necessarie alla realizzazione delle tratte approvate);
- **OSP_4.3: alla integrazione della RCN - Bicalia con ulteriori percorsi e progetti di ambito regionale e/o locale** La Rete Ciclabile Nazionale (RCN) integrerà ogni ulteriore tracciato che venisse proposto ed approvato in sede di Conferenza Unificata. Tali tracciati devono essere proposti nella loro configurazione dalle Regioni e Province interessate.

OBIETTIVI SPECIFICI (OSP_5) PER ACCELERARE LO SVILUPPO TERRITORIALE NEL SISTEMA CICLABILE NAZIONALE E LOCALE

- **OSP_5.1: realizzare una rete multi modale che favorisca la mobilità attiva e sostenibile** con l'obiettivo di: collegare i poli urbani e turistici del Paese, garantendo ai turisti a due ruote un facile accesso alle città ed ai poli di interesse turistico e ricreativo;
- **OSP_5.2: integrare la RCN - Bicalia ai sistemi di mobilità urbana, metropolitana, Provinciale e regionale**. Per tale motivo la progettazione dovrà prevedere le specifiche modalità di collegamento alle aree urbane in prossimità di tali percorsi garantendo le intersezioni con altre infrastrutture;
- **OSP_5.3: ampliare la RCN - Bicalia con l'inserimento dell'“Appennino Bike Tour”**, quale “percorso cicloturistico” non sottostante ai criteri e standard prestazioni definiti per le ciclovie nazionali e da svilupparsi, con le risorse individuate dall'art. 49 comma 5 *octies* del decreto-legge 16



luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;²⁴

- **OSp_5.4: valutazione di altri itinerari di potenziale interesse nazionale**, In applicazione delle procedure di cui al successivo modello di sviluppo della RCN - Bicalia, troveranno definizione nel corso di validità del PGMC in esito al lavoro congiunto in sede tecnica (cfr. Tavola 8).

OBIETTIVI SPECIFICI (OSP_6) PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI OFFERTA DI SERVIZI CONNESSI ALLA RCN

- **OSp_6.1: collegare la RCN - Bicalia con le aree naturali protette**, a elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico. La prospettiva ideale è che la RCN possa attraversare i Capoluoghi e raggiunga le principali città di interesse turistico-culturale e i rispettivi centri storici, garantendo l'interconnessione con le reti ciclabili urbane;
- **OSp_6.2: promuovere le connessioni con la RCN - Bicalia e le molteplici attrazioni turistiche limitrofe ai percorsi**, al fine di massimizzare la valorizzazione delle infrastrutture storiche, tanto in ambito nazionale che locale;
- **OS_6.3: incentivare iniziative imprenditoriali di servizi turistici**, interventi volti allo sviluppo delle aree di prossimità della RCN, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;

OBIETTIVI SPECIFICI (OSP_7) PER FAVORIRE L'EVOLUZIONE DELLA RETE CICLABILE NAZIONALE (RCN)

- **OSp_7.1: interconnettere la RCN - Bicalia con la rete europea**, garantendo il collegamento e/o l'attraversamento del territorio nazionale alle ciclovie di livello europeo;
- **OSp_7.2: promuovere la connessione con i centri urbani e i nodi di interscambio intermodale**, (nodi di interscambio treno-bici; nave-bici, aereo-bici) anche attraverso la rete ciclabile regionale e locale;
- **OSp_7.3: recuperare a fini ciclabili i vecchi tracciati e le infrastrutture storiche**, con valore culturale e paesaggistico, la viabilità minore, l'estesa rete di carrarecce, argini dei corsi d'acqua, strade di servizio, ecc.;

²⁴ "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico dal comune di Altare, in Liguria, fino al comune di Alia, in Sicilia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo".

